

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641: Disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

(Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 292 del 11 novembre 1972)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il D.L. 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1 - Oggetto delle tasse

1. I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa.

Art. 2 - Riscossione delle tasse

1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

2. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

3. La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.

4. Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti la cui validità superi l'anno sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Art. 3 - Modalità di pagamento (*)

1. Le tasse si corrispondono in conformità a quanto previsto nell'annessa tariffa:

a) in modo ordinario, con pagamento diretto all'Ufficio del registro competente o con versamento sul conto corrente postale a questi intestato;

b) in modo straordinario, a mezzo di speciali marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero degli Uffici o degli altri soggetti indicati dalle singole voci della tariffa o da altre norme;

b-bis) negli altri modi stabiliti dalle singole voci della tariffa [1]

2. Quando la misura delle tasse, dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa è calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

3. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, può variare il modo di pagamento stabilito nella tariffa.

(*) Per effetto del disposto di cui all'art. 7, comma 2, del D.L. 31 gennaio 2007, 7, convertito, con modificazione, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, la tassa di concessione governativa – analogamente a quanto previsto per l'imposta di bollo, potrà essere pagata con modalità telematiche. Si veda anche a tale proposito anche la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 3 aprile 2006.

(1) Lettera aggiunta, dall'art. 3, comma 144, L. 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Art. 4 - Ufficio competente

Per le tasse da pagare in modo ordinario il versamento va effettuato presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio competente ad emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione.

Art. 5 - Marche

1. Le marche di cui al precedente art. 2 sono equiparate a tutti gli effetti, anche penali, alle marche da bollo.

2. Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati il valore, la forma e gli altri caratteri distintivi delle speciali marche di cui al precedente comma.

Art. 6 - Prenotazione a debito

1. Le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti interessanti l'amministrazione dello Stato, le amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelli dello Stato, l'Amministrazione del fondo per il culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio sono prenotate a debito, salvo il recupero nei casi e nei modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.

Art. 7 - Riscossione coattiva

1. Per la riscossione coattiva delle tasse e delle relative soprattasse [1] si applicano le disposizioni del testo unico approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639 [2].

(1) Il riferimento alle soprattasse è stato sostituito, con effetto 1° aprile 1998, con la sanzione pecuniaria, dall'art. 26, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

(2) Per l'abrogazione di questa disposizione, vedi l'art. 130, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43¹.

¹ Si riporta l'articolo 130 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (decreto successivamente abrogato dall'art. 68, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, a decorrere dal 1° luglio 1999):

“Art. 130 - Norme abrogate.

1. Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonché, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 119, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603.

2. Sono abrogate, altresì, tutte le disposizioni che regolano, mediante rinvio al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, la riscossione coattiva delle imposte, dei diritti doganali, delle tasse sulle concessioni governative e di ogni altra entrata, diritto o accessorio di cui agli articoli 67, comma 1, 68, comma 1, e 69, commi 1 e 2, ed ogni altra norma incompatibile con la riscossione disciplinata dal presente decreto. Per tutte le entrate di cui sopra, scadute e non riscosse alla data di entrata in funzione del servizio, ivi comprese quelle per le quali abbia avuto inizio la procedura di cui al citato regio decreto n. 639 del 1910, l'ente impositore provvede alla formazione del ruolo secondo le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 2.

3. Nulla è innovato per la riscossione coattiva dei crediti da promuovere nell'ambito della mutua assistenza tra i Paesi membri della C.E.E. ai sensi degli articoli 346-bis, 346-ter, 346-quater e 346-quinquies del testo unico delle

Art. 8 - Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse

1. Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate.

Art. 9 - Sanzioni [1]

1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa [pari al novanta] (2) della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.

2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da [euro 100 a 500] (3) ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.

(1) Articolo modificato dagli artt. 113, comma 3, e 114, commi 2 e 3, L. 24 novembre 1981, n. 689; dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332 e, successivamente, sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998.

(2) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituita dall'articolo 4, comma a, comma 6, lett. a), del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (in vigore dal 1° settembre 2024). In precedenza era previsto “dal cento al duecento”.

(3) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituita dall'articolo 4, comma 6, lett. b), del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (in vigore dal 1° settembre 2024). In precedenza era previsto “lire duecentomila a lire un milione”.

Art. 10 - Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie

1. [1]

2. L'attribuzione, agli effetti degli artt. 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, della facoltà di accertare le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, comprese quelle costituenti reato, compete anche ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

3. Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 (*), e successive disposizioni. [2]

(1) Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998.

(2) Comma modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998.

(*) Concernente “Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie” (G.U. 27 marzo 1951, n. 69).

Art. 11 - Ricorsi amministrativi

1. Le controversie relative all'applicazione delle tasse previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza [1] con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al Ministro per le finanze nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, quando l'ammontare delle tasse superi le lire centomila. [2]

2. Il ricorso deve essere presentato all'intendenza di finanza [1] direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne

disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43”.

rilascia ricevuta, nel secondo caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

3. Decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza [1] senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione, questi può ricorrere al Ministro quando l'ammontare delle tasse superi le lire centomila. [2]

4. Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza [1] è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile.

5. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

6. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

(1) Per la competenza delle Direzioni regionali delle entrate, vedi l'art. 75, comma 2, e l'art. 79, commi 5, 6 e 7, D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, successivamente modificato dal D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze", pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001.

(2) Comma modificato dall'art. 8, comma 1, lettera c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998.

Art. 12 - Azione giudiziaria [1]

1. Avverso le decisioni definitive, di cui al precedente articolo, è esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione.

2. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio 1995, n. 56, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui all'art. 11, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

Art. 13 - Decadenze e rimborsi

1. L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

2. Il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso.

3. Non è ammesso il rimborso delle tasse pagate in modo straordinario.

4. Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni governative non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 13-bis - Esenzioni [1]

1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative [2].

1-bis Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di

obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari. [3]

(1) Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

(2) Comma modificato dall'art. 90, comma 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

(3) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, L. 3 giugno 1999, n. 157 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per le tasse corrisposte per il periodo annuale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto non è dovuta integrazione né si fa luogo a rimborso delle eventuali differenze.

2. Le esenzioni e le agevolazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, nonché i regimi tributari sostitutivi di tale tributo, o anche di esso stabiliti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanarsi ai sensi del n. 6) dell'art. 9 della L. 9 ottobre 1971, n. 825.

3. Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972, a favore delle cooperative, loro consorzi e delle società di mutuo soccorso.

Art. 15 - Norme abrogate

1. Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative approvate con D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.